



MOZIONE n. 281 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 luglio 2021.

OGGETTO: In merito alle misure necessarie per favorire la piena fruizione dell'offerta turistica per le persone con disabilità, con particolare riferimento dall'accessibilità agli arenili nei comuni costieri.

Il Consiglio regionale

Premesso che

- la Toscana vanta un lungo tratto di costa, arricchita da molte località turistiche balneari che richiamano ogni anno centinaia di migliaia di bagnanti e che rappresentano un tratto fondamentale del tessuto economico regionale e turistico;
- la Toscana, con quasi un migliaio di aziende, risulta essere la seconda regione italiana per numero di attività dopo l'Emilia Romagna, occupando direttamente e attraverso l'indotto, decine di migliaia di persone e contribuendo in modo importante al PIL regionale;
- la Toscana, al 2020, vanta un numero inoltre ben 20 bandiere blu;
- negli ultimi anni è aumentata la necessità di rendere sempre più accessibili le località turistiche ai portatori di disabilità, anche alla luce del fatto che viaggiare e praticare attività produce effetti psicoterapeutici benefici sui soggetti con disabilità e ne favorisce l'integrazione.

Preso atto che,

- la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) che ha individuato, all'articolo 2, alcuni principi ed obblighi concernenti il turismo accessibile rivolti a tutte le strutture turistiche per una maggiore tutela del visitatore disabile;
- nel successivo regolamento di attuazione della medesima l.r. 86/2016, è previsto (articolo 64) che l'adeguamento delle strutture ricettive a determinati obblighi in materia di accessibilità dovesse avvenire entro il 31 marzo 2019 (poi differito al 31 marzo 2020), mentre per gli stabilimenti balneari alcune misure in materia di servizi di spiaggia alle persone con ridotta capacità motoria (articolo 52, commi 3 e 4) erano da attuarsi entro il 15 giugno 2019.

Tenuto conto, inoltre, che tutti gli impianti di balneazione sono soggetti al rispetto del requisito della visitabilità come descritto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero: "le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità;"

Considerato che,

- anche nel contesto del turismo balneare sono sempre maggiori l'attenzione e l'interesse circa l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'accessibilità agli arenili per i diversamente abili;
- la Toscana è una regione che si è dimostrata attenta alle esigenze del turismo accessibile, con varie spiagge accessibili verificate anche dalla Fondazione Serono, che aumentano di anno in anno.

Rilevato che,

- ai fini di considerare uno stabilimento balneare o spiaggia accessibile è necessaria la presenza di determinati requisiti indispensabili, così come individuati dalla legge 9 gennaio 1989, n.13 (Disposizione per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e la relativa Circolare n.259 del 23 gennaio 1990 del Ministero della Marina Mercantile che ne estende l'applicazione agli stabilimenti balneari; mentre le caratteristiche per determinare l'accessibilità di bar e ristoranti sono definite dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);

- per “accessibilità di una spiaggia” non si intende solo la presenza di idonea passerella e sedia a rotelle da spiaggia, occorre infatti una serie di elementi ulteriori, come:
 - 1) un parcheggio riservato in prossimità dell’accesso allo stabilimento balneare;
 - 2) un percorso pedonale adeguato e riconoscibile, che conduca allo stabilimento;
 - 3) un sistema di guida e orientamenti specifici per persone con esigenze specifiche e ipovedenti;
 - 4) l’accesso alla reception e a tutti i servizi presenti (area ricreativa, ristorazione, bar ecc);
 - 5) un servizio igienico con spogliatoio e doccia adeguata;
 - 6) la presenza di una piazzola accessibile alle carrozzine e attrezzata (con ombrelloni, lettini, ecc.);
 - 7) la presenza di ausili che consentano di entrare e uscire dall’acqua (sedie da mare JOB o anfobie).

Tenuto, inoltre, conto che, sia i lidi che le spiagge per l'articolo 28 del Codice della Navigazione fanno parte del demanio marittimo e possono essere oggetto di concessione ai privati, fermo restando, in assoluto, “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione” (articolo 1, comma 251, lett. e), l. n. 296/2006 e s.m.i.);

Richiamato l’articolo 11 della legge n. 217/2011 che prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”;

Vista la legge n. 296/2006 che stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.

Risulta che,

- passi in avanti sono stati fatti in merito all’accessibilità alle strutture, ma siamo ancora indietro relativamente all’accessibilità all’arenile e, soprattutto, al mare, richiedendo quest’ultimo un’apposita passerella con sedile installato su appositi binari che permette di raggiungere l’acqua in sicurezza;
- sono molteplici le realtà aziendali che seguono la progettazione / realizzazione / messa in opera di passerelle a basso impatto ambientale che permetterebbero ai disabili un agevole accesso al mare;

Considerato che pur tuttavia, la SeaTrac (la passerella con binari) non è facile da installare in tutti i lidi in quanto la battigia deve essere nei primi 4 metri libera da strutture fisse ed anche le passerelle devono essere mobili.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a rafforzare le azioni finalizzate ad assicurare alle persone con disabilità la piena fruizione dell’offerta turistica, a partire dall’accessibilità agli arenili e al mare e valutando, a tal fine, la possibilità di individuare specifiche forme di incentivazione di concerto con le amministrazioni comunali interessate, affinché siano pienamente rispettati e garantiti tutti i criteri che, in base alle leggi esistenti, definiscono già in modo preciso il concetto di “turismo accessibile”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo